

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Il cliente, attraverso il richiamo al reclamo e alla denuncia contenuto nel ricorso del 16 dicembre 2025, espone quanto segue:

- in data 22/06/2026, verso le ore 10:30, mentre si trovava in metropolitana, subiva il furto del telefono su cui era installata l'App dell'intermediario;
- degli ignoti truffatori hanno eseguito delle operazioni fraudolente pari ad € 1.421,24 tramite carta tokenizzata sul cellulare;
- resosi conto della sottrazione della carta in questione, presentava denuncia in data 22/06/2025;
- presentava reclamo all'intermediario in data 25/06/2025, che veniva riscontrato negativamente.

Chiede il rimborso delle operazioni.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, afferma quanto segue:

- a seguito della segnalazione del furto, il conto era stato sottoposto a restrizioni rimosse in data 30 luglio 2025;
- in data 14/07/2025, il cliente aveva ricevuto il rimborso di € 175,27, di cui € 168,48 per n. 3 operazioni di pagamento e € 7,94 per commissioni annesse;

- è stato disposto un rimborso anche in riferimento alle restanti operazioni di pagamento di € 779,21 eseguite in data 22 giugno 2025;
- è stato disposto un ultimo rimborso pari ad € 173,55;
- con riferimento alla richiesta del cliente di rimborso dell'ulteriore importo di € 300,00 relativo all'operazione di cambio valuta, si osserva che tale somma non integra una perdita economica effettivamente subita;
- non risulta altro importo da rimborsare.

Chiede, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

In sede di repliche il cliente sottolinea che l'intermediario ha proceduto agli ulteriori rimborsi solo dopo l'avvio del seguente procedimento. Chiede, rispetto alla domanda formulata in sede di ricorso, la liquidazione delle spese legali per l'attività svolta, che quantifica in € 400,00.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto il disconoscimento di n. 13 operazioni eseguite il 22/06/2025, con la carta tokenizzata su di un cellulare oggetto di furto. È in atti la denuncia presentata dal cliente in data 22/06/2025.

Dalla documentazione versata in atti risulta che l'intermediario ha restituito al cliente le somme oggetto della controversia, tramite tre rimborsi differenti:

- un primo rimborso effettuato in data 14/07/2025 pari ad € 175,27 imputato dall'intermediario alla restituzione dell'importo di n. 3 operazioni più commissioni (dalla spiegazione fornita dall'intermediario la cifra corretta sarebbe tuttavia dovuta essere di € 176,42)
- un secondo rimborso effettuato in data 3/02/2026 pari ad € 799,21 che l'intermediario afferma essere rivolto alle rimanenti operazioni;
- un terzo rimborso effettuato in data 4/02/2026 che l'intermediario afferma essere rivolto all'operazione di € 173,55.

Nessun rimborso è stato disposto con riferimento alla operazione di € 300,00 di cambio valuta USD-Euro in quanto l'intermediario afferma che *“non integra una perdita economica ex se effettivamente subita dal Ricorrente in conseguenza delle asserite operazioni fraudolente poste in essere da soggetti terzi.”*

Dalla documentazione prodotta risulta, pertanto, che la somma rimborsata è pari ad € 1.148,03 a fronte di € 1.421,24 richiesti dal cliente.

Si osserva, che parte ricorrente nulla, tuttavia, eccepisce al riguardo nelle repliche, in cui si esprime in questo senso: *“si evidenzia che controparte ha riconosciuto il proprio debito solo a seguito del presente procedimento”*. Sembra, dunque, che il ricorrente contesti che il rimborso sia giunto solo a seguito della proposizione del ricorso, ma non già l'ammontare di quanto corrisposto che, anzi, fa coincidere con il debito dell'intermediario.

Questo Collegio, dunque, stante la prova in atti dell'estinzione del debito da parte dell'intermediario, può dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Oltre al rimborso delle operazioni eseguite con la carta tokenizzata sul cellulare oggetto di furto, il cliente con le repliche chiede il ristoro delle spese di assistenza legale che quantifica in euro € 400,00, non allegando, tuttavia, evidenza della parcella del difensore.

Ebbene, la detta domanda si appalesa come nuova, non comparando né nel precedente ricorso, né nel reclamo.

Le Disposizioni ABF, alla Sezione VI, Par. 1, in materia di repliche e controrepliche prevedono che: *“Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale”*.

Questo Collegio deve quindi rilevare la tardività della domanda di refusione delle spese legali, rispetto alla quale, solo per completezza, si osserva che non potrebbe comunque accogliersi per difetto di prova non rinvenendosi nel fascicolo né una parcella del procuratore, né alcuna evidenza del pagamento in favore di quest'ultimo ed in ogni caso non ricorrendo i requisiti di complessità della lite in presenza dei quali può darsi luogo alla liquidazione dei compensi del professionista dal quale il ricorrente abbia reputato di farsi assistere (in tal senso Collegio di Coordinamento 4580/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE